

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 67/2024

Nel giudizio di pensione, iscritto nel registro di segreteria al **n. 68830**, depositato il 1° giugno 2022, proposto da:

N. V., cod. fisc. OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Rizza, per procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in Modica in via Trapani Rocciola n. 2 presso lo studio del medesimo avvocato

CONTRO

INPS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito e dall'avv. Gino Madonia.

Visti gli atti e i documenti di causa;

Esaminati gli atti ed i documenti del giudizio;

Udite le parti all'udienza del 22 dicembre 2023, come da verbale;

FATTO

1.- Con ricorso del 1° giugno 2022 la ricorrente V. N. ha premesso di essere stata assistente amministrativa presso l'Istituto scolastico comprensivo "Carlo Amore" di Modica e di avere presentato in data 25 ottobre 2021 al Dirigente scolastico domanda di pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. A seguito di tale istanza la

Commissione medica di verifica di Palermo, espletati gli accertamenti sanitari, con verbale n. 24587 del 14 dicembre 2021 la dichiarava inidonea permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione pubblica ex art. 55 octies D.Lgs. n. 165/2001, rilevando altresì che "*Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2 comma 12 della Legge 335/95*"; pertanto, il rapporto di lavoro con l'Istituto scolastico veniva risolto per inidoneità fisica assoluta e permanente con decreto n. 649 del 27 dicembre 2021 del Dirigente scolastico e veniva attribuita alla ricorrente la pensione diretta di inabilità a decorrere dal 25 dicembre 2021.

La ricorrente lamentava il mancato riconoscimento, da parte della Commissione medica di verifica, della sussistenza dell'inabilità assoluta al lavoro in conseguenza delle numerose patologie sofferte, tra le quali la cefalea cronica farmacoresistente, il disturbo ciclotimico e il disturbo d'ansia; tali infermità, nella ricostruzione di parte attrice, le impediscono di dedicarsi costantemente ed in modo proficuo ad attività lavorative di qualunque tipologia.

Pertanto, la ricorrente, deducendo di possedere i requisiti contributivi e lavorativi necessari, nel proprio atto introduttivo ha chiesto il riconoscimento dell'assoluta e permanente impossibilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, con i conseguenti benefici pensionistici da calcolare in misura pari a quello che sarebbe spettato all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, previa inclusione degli aumenti con corresponsione dei relativi arretrati con decorrenza dal 25 dicembre 2021, maggiorati di interessi e

rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, nonché la condanna di parte resistente alle spese di lite.

2.- Con memoria di costituzione del 22 novembre 2022 si costituiva l'INPS, rilevando che la Commissione medica di verifica -a seguito dell'accertamento sanitario- aveva negato espressamente il possesso da parte della ricorrente dei requisiti richiesti dalla legge al fine di ottenere il riconoscimento dell'inabilità assoluta al lavoro ex art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995.

L'amministrazione resistente, richiamando giurisprudenza favorevole, rilevava altresì che il requisito dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere una qualsiasi attività lavorativa costituisce una condizione più gravosa rispetto a quella di cui agli artt. 64 ss. T.U. 1092/73 che supera il concetto d'inabilità previsto dall'art. 39, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818; l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, quindi, ricollega l'inabilità all'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

L'INPS chiedeva pertanto il rigetto del ricorso per mancanza dei requisiti e in subordine la prescrizione quinquennale dei ratei per il periodo anteriore al quinquennio, nonché la condanna alle spese di giudizio.

3.- Con ordinanza n. 5/2023 il Giudice incaricava il Collegio medico legale dello Stato Maggiore della Difesa di redigere relazione al fine di verificare la sussistenza, in capo alla ricorrente, di inabilità assoluta all'attività lavorativa ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

4.- All'udienza 22 dicembre 2023, la causa è stata posta in decisione come da verbale di udienza; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1,

c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito esposte.

Con il proprio atto introduttivo la ricorrente ha dedotto che la Commissione medica di verifica ha errato nel non riconoscere alla stessa la sussistenza di assoluta e permanente inabilità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12, l. n. 335/95, benché le patologie sofferte dalla ricorrente (cefalea cronica farmacoresistente, disturbo ciclotimico, disturbo d'ansia, artrosi, osteoporosi e protesi al ginocchio sinistro) le impediscano di dedicarsi costantemente ed in modo proficuo ad attività lavorative di qualunque tipologia.

Ai fini dell'inquadramento delle coordinante giuridiche della fattispecie, va premesso che l'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 invocato dalla ricorrente a fondamento delle sue richieste prevede che: "*Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo*…". Sulla base di tale testo normativo la giurisprudenza ha fornito un'interpretazione rigorosa e restrittiva del concetto di inabilità. In tal senso va rammentata la giurisprudenza che ha

affermato che l’inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995, implica l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, che deve essere determinata esclusivamente dall’infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute. Inoltre, la norma in questione non fa riferimento al "proficuo lavoro", contenuto nelle previgenti disposizioni; ciò implica che l'accertamento dell’inabilità non può più comportare l'esame delle condizioni soggettive della persona colpita dall'infermità o dal difetto fisico o mentale e dei fattori ambientali. Pertanto, in passato il giudizio sull'inabilità non poteva esaurirsi con l'accertamento medico, ma doveva risultare da una valutazione più complessa, mediante la quale il dato sanitario si collocava nel quadro delle circostanze socio - economiche e personali; per contro, il vigente testo dell'art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995, tende all’oggettivizzazione del giudizio medico legale e ricollega l'inabilità alla impossibilità di svolgere "qualsiasi" attività lavorativa e, quindi, a disimpegnare ogni e qualsiasi mansione (cfr. Cassazione civile sez. lav., 26/08/2004, n.16955).

Invero, il combinato disposto dell'art. 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 7 del D.M. 8 maggio 1997, n. 187 fa riferimento all’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, sicché deve essere solo accertato se sussiste o meno l’affermata inabilità assoluta, che non può essere confusa con la inidoneità a svolgere le sole mansioni proprie della qualifica rivestita o assimilabili. (cfr. Corte appello Lecce sez. lav., 06/03/2017, n.613; vds. pure Corte Conti, (Lombardia) sez. reg. giurisd., 10/06/2008, n.378).

In breve, la semplice sussistenza della condizione di inabilità non derivante

da causa di servizio, necessaria per l'attribuzione del trattamento di quiescenza, non vale ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico previsto dall'art. 2, comma 12, l. 8 agosto 1995 n. 335, richiedendo quest'ultima disciplina l'esistenza di una più grave condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La legge 8 agosto 1995 n° 335, come già chiarito, ha previsto la possibilità di riconoscere una pensione di inabilità legata alla più grave condizione di "*assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*", alla quale ha ricollegato un sistema di calcolo di particolare favore, consistente nell'attribuzione di un trattamento in misura pari a quello che sarebbe spettato all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo (vds. Corte Conti sez. I, 13/02/2007, n.27)

Ciò premesso, venendo al merito dell'odierna controversia, si evidenzia che con ordinanza n. 5 del 2023 il Giudice ha incaricato il Collegio medico legale dello Stato Maggiore della Difesa al fine di accertare se le patologie lamentate dalla ricorrente, quali risultanti nel verbale n. 24587 del 14 dicembre 2021 della Commissione Medica di verifica di Palermo, oggetto di impugnazione, siano tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità della ricorrente a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995.

Nella propria relazione il CML, a seguito delle operazioni peritali, ha concluso che la ricorrente è affetta da abuso di farmaci antidolorifici, cefalea cronica, emicrania cronica farmacoresistente, disturbo dell'umore, disturbo d'ansia generalizzata, esiti di intervento chirurgico di protesi Hemicap del ginocchio sinistro per condropatiafemorale sinistra del condilo

laterale.

Il CML, dopo aver esaminato compiutamente la documentazione medica, ha rilevato che la ricorrente, a seguito dell'esame peritale, nonostante la cefalea lamentata, ha sostenuto un colloquio con lo stesso Collegio, evidenziando buona capacità intellettiva, buone capacità mnemoniche e ha dichiarato di partecipare al *ménage* familiare per quanto possibile, mostrando di non avere difficoltà di movimento e deambulazione. La ricorrente è inoltre titolare di patente di guida senza prescrizioni o limitazioni.

Pertanto, il CML ha ritenuto che le patologie sofferte dalla ricorrente non siano tali da determinare l'assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, posto che le infermità non producono un azzeramento assoluto delle capacità lavorative, non essendo escluso dalle condizioni della stessa di poter attendere ad un generico lavoro.

In data 2 maggio 2023 il CTP di parte ricorrente presentava osservazioni critiche sulla relazione resa dal CML, rilevando che la conclusione del CML non era condivisibile a causa del complesso quadro morboso a carattere cronico-involutivo della ricorrente, posto peraltro che la stessa era stata riconosciuta dall'INPS invalida nella misura del 75% con decorrenza dal 28 settembre 2021. Il CTP osservava altresì che la ricorrente è solita abusare di farmaci antidolorifici tanto da dovere ricorrere a ricoveri ospedalieri che la rendono incapace all'effettuazione di qualsiasi lavoro anche teorico, non produttivo e non continuativo.

Con relazione del 25 maggio 2023 il CML rispondeva alle osservazioni effettuate dal CTP, rilevando che l'invalidità civile non corrisponde al

concetto di inabilità lavorativa; pertanto, l'invalidità del 75% documenta una riconosciuta riduzione permanente della capacità lavorativa generica e non assoluta. Il Collegio Medico ha ribadito che all'esame peritale la ricorrente mostrava di avere buone condizioni generali di deambulazione nonché psiche lucida e buon orientamento nel tempo e nello spazio; non vi è quindi l'incapacità assoluta al lavoro.

Tanto premesso, conformandosi alla giurisprudenza sopra richiamata, che fornisce un concetto restrittivo dell'inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, equiparandola all'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, la Corte condivide i risultati conclusivi delle relazioni del Collegio medico legale dello Stato Maggiore della Difesa, redatte a seguito dell'esame accurato della documentazione amministrativa e sanitaria in atti.

I pareri del CML risultano fondati su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-scientifico adeguatamente motivato e coerente. Pertanto, l'esito degli accurati accertamenti compiuti dal CML induce questo Giudice ad escludere la sussistenza di un'assoluta impossibilità, in capo alla ricorrente, di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995. Va ribadito che l'invalidità civile (sia pure del 75%) non esclude di per sé la capacità lavorativa residua.

Va aggiunto che non sono stati forniti elementi in giudizio per ritenere che le patologie sofferte dalla ricorrente siano di tale gravità da eliminare qualsiasi capacità lavorativa.

Non sussistono quindi i presupposti l'accoglimento delle domande della ricorrente, sicché il ricorso va respinto.

La particolarità e la complessità della fattispecie, che ha richiesto diversi approfondimenti istruttori di natura medico-legale, giustificano nondimeno l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-rigetta il ricorso;

-compensa le spese di lite;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità della ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, in data 22 dicembre 2023

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti della ricorrente.

Palermo, 22 dicembre 2023

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Palermo, 9 febbraio 2024

Pubblicata il 9 febbraio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di **N. V.**, cod. fisc. **OMISSIS** nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 9 febbraio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)